



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione I Civile - R.G.63/06

Nelle persone dei Magistrati

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Pres. rel.

Dott. Alberto Massimo Vigorelli

Cons.

Dott.ssa Cinzia Zoia

Cons.

III CASO.it

SENTENZA

nel giudizio di appello promosso da:

International F. Italia SpA, rappresentata e difesa (omissis)

appellante

Contro

D.srl in liq. (ora Fall. D.srl) in persona del Curatore avv. (omissis)

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 16.2.02 la D.evocava in giudizio aventi il Tribunale di Milano la I. Spa per sentir accertare la operatività della garanzia *pro soluto* relativamente ad alcuni crediti ceduti nel corso del rapporto di *factoring* intercorso con I. Spa e per ottenere la condanna della stessa al pagamento del corrispettivo convenuto per le cessioni.

In via subordinata, la allora parte attrice instava, altresì per la declaratoria di responsabilità di I. per non essersi attivata per il recupero dei crediti ceduti, domandando, su tale presupposto, la condanna della medesima al pagamento dei corrispettivi importi.

I. si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle avverse pretese e deduzioni; invocando la intervenuta decadenza dal beneficio della garanzia *pro soluto*; eccependo che

il mancato recupero dei crediti era dipeso da negligenza di D. che non le aveva messo a disposizione la documentazione necessaria al fine.

Il Tribunale di Milano, in funzione monocratica, accoglieva la domanda dell'attrice con la sola eccezione del corrispettivo portato dalla fattura n. 373/00.

Avverso tale decisione proponeva appello I. ribadendo la intervenuta decadenza dal beneficio della garanzia *pro soluto* per avere tempestivamente comunicato le contestazioni dei debitori ceduti. Al riguardo lamentava la erroneità della pronuncia impugnata avendo il Giudice di prime cure ritenuto non provata la conoscenza di tali contestazioni inviate a mezzo di raccomandate semplici in contrasto con le pronunzie di legittimità che dalla prova certa della spedizione fanno discendere la presunzione della conoscenza da parte del destinatario della comunicazione inviata.

Con il secondo motivo di appello lamentava I. che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto di altre fatture "azzerate" a seguito della emissione di note di credito.

Con il terzo motivo deduceva l'illegittimo riconoscimento della rivalutazione monetaria in assenza di prova del maggior danno nonché dell'IVA sulle spese processuali liquidate nonostante la parte vittoriosa una società.

Instava pertanto per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la D. contestando il fondamento della impugnazione.

Nel corso del giudizio di appello veniva dichiarato il fallimento della parte appellata.

I., a seguito della dichiarata interruzione del processo, provvedeva alla sua riassunzione.

Si costituiva il Fallimento, all'uopo autorizzato dal Giudice delegato, eccependo in via preliminare la improcedibilità dell'appello e riportandosi, nel merito, alle difese precedentemente svolte .

La causa veniva trattenuta per la decisione alla udienza del 18.1.2011, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla inammissibilità/improcedibilità dell'appello

Il fallimento della D.srl, costituitosi in giudizio a seguito della riassunzione del processo di appello, ha dedotto la inammissibilità/improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 52 II co. L.F.

Osserva sul punto la Corte che L. rivestiva la qualità di parte attrice nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio di impugnazione si tratta di stabilire se la domanda proposta (e quasi integralmente accolta) dal Tribunale fosse o meno fondata.

L'unica domanda improcedibile è quella avente ad oggetto la condanna alla restituzione della somma percepita a seguito della provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado (non sospesa dal Giudice di appello), ma non la statuizione avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza nell'*an* e nel *quantum* della pretesa fatta valere in primo grado dalla società allora *in bonis* e poi fallita.

Prova della comunicazione delle contestazioni

L'appellante assume di aver inviato le lettere di contestazione a D.ai fini della sospensione della garanzia *pro soluto* dei crediti ceduti (art. 7 delle condizioni...).

A tale fine produce 3 distinte di spedizione (docc. 43,44,e 45).

Sostiene Ifitalia che non era contrattualmente prevista una particolare modalità di comunicazione; che dunque deve ritenersi sufficiente l'invio di una raccomandata "semplice". Richiama sul punto il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui "*la lettera raccomandata o il telegramma-anche in mancanza di avviso di ricevimento-costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la rivenuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c., dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente*" (Cass. n. 22133/04).

La Corte non disconosce tale principio di diritto, e le ulteriori pronunzie rese sull'argomento (cfr. Cass. 771/04; Cass. n. 4310/02). Pur tuttavia osserva che secondo i principi parimenti enunciati dalla corte di legittimità, "*la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo invece provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 c.c., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di*

destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto" (cfr. Cass. n. 20924/05). Nella specie la Suprema Corte aveva confermato la sentenza di merito che, sulla base della esplicita contestazione di una banca di non aver mai ricevuto la revoca della fidejussione, che il fideiussore aveva provato di avere spedito, ha ritenuto non sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione a fondare, da sola, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.

In senso difforme alla pronuncia invocata dalla difesa appellante si rinvia anche alla sentenza Cass. n. 24031/06).

In ogni caso nessuna presunzione di conoscenza può ritenersi sussistente nel caso di specie ove si consideri che le distinte delle spedizioni prodotte indicano genericamente il comune di destinazione (Acquaviva delle Fonti e Andria) senza alcuna specificazione dell'indirizzo ed atteso altresì che dalla documentazione (non ordinata) in atti non è dato neppure evincere con sufficiente certezza quale fosse il testo delle missive contenenti le contestazioni che si assumono inviate con le distinte di spedizione in atti (le date delle missive non corrispondono alle date di attestazione dell'invio e il doc. 45 è addirittura privo del corrispondente testo della missiva di contestazione).

Va conclusivamente confermata la decisione impugnata laddove ha ritenuto non provata la avvenuta conoscenza, da parte della odierna appellata, delle lettere di contestazione comportanti la sospensione della garanzia *pro soluto*.

Su tale presupposto si confermano irrilevanti, ai fini della decisione, le questioni afferenti alla responsabilità delle parti per il mancato recupero dei crediti.

Le fatture azzerate

Il Giudice di prime cure ha stralciato dall'ammontare del credito vantato dalla D.la fattura n. 373/00 emessa nei confronti della debitrice Forniture City Discount.

Sul punto nessuna delle parti ha proposto impugnazione.

Per quanto attiene alle ulteriori fatture relative a Forniture City Discount corrisponde al vero che in un primo momento la ~~Lizza Due Salotti~~ aveva comunicato la emissione di note di credito, con conseguente "scarico" di tutta la posizione.

Pur tuttavia, con successivo fax del 12.1.01, l'odierna appellata ha rettificato la precedente comunicazione evidenziando di aver appurato l'erronea emissione delle note di credito.

I. non ha prodotto il documento da quale evincere la data della prima comunicazione poi emendata. Il doc. 29, richiamato dalla difesa a prova della circostanza, è di provenienza I. e le annotazioni ivi contenute non sono opponibili a Linea Due.

La rettifica effettuata dalla cedente deve dunque considerarsi tempestiva.

Appare poi condivisibile sul punto il rilievo mosso dal Giudice di prime cure circa l'assenza di un nesso causale fra l'errore in cui incorse la cedente nel dare la disposizione di scarico della intera posizione e l'azzeramento della pratica, che alla stregua della ambigua documentazione prodotta agli atti risulterebbe intervenuta prima che I. conoscesse la originaria disposizione di D..

Sostiene poi l'appellante che anche il corrispettivo portato dalla fattura n. 684/00 relativa alla posizione W. debba essere portato in detrazione, stante l'emissione di corrispondente nota di credito.

La circostanza risulta, invero, riconosciuta dalla stessa difesa appellata, come emerge al punto 6, pag. 13 della comparsa conclusionale depositata nel primo grado del giudizio.

L'importo di GBP 1.845,40 non può pertanto essere riconosciuto a credito dell'appellata..

Rivalutazione monetaria e IVA relativa alle spese legali liquidate in sentenza

L'appello sul punto è fondato.

In assenza di una specifica prova sul maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II co. c.c. il debito di valuta non è suscettibile di rivalutazione.

L'IVA, parimenti, non è dovuta essendo essa ricompresa fra le spese del processo, dovute dalla parte soccombente a quella vittoriosa, qualora questa non sia autorizzata a portare l'imposta in detrazione.

D.srl è pacificamente una società commerciale titolare di partita IVA (n. 00338270721) e pertanto rientra fra i soggetti che possono detrarre l'imposta secondo il noto meccanismo della compensazione fra le poste IVA a credito e a debito.

Conclusivamente il credito di D.nei confronti di I. va rideterminato in € 41.625,86 (€ 43.715,86 - € 2090,00 così convertito l'originario credito indicato in GBP relativo alla fattura W. n. 684/00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non ravvisandosi in atti

un univoco precedente idoneo atto di costituzione in mora per l'intero ammontare del credito contestato reso oggetto di causa.

La oggettiva opinabilità delle ragioni reciprocamente dedotte in punto operatività/decadenza dalla garanzia *pro soluto* e la reciproca soccombenza giustificano la integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

determina il credito della D.nei confronti di I. SpA in complessivi € 41.625,86 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 30.3.2011.

Il Presidente estensore

III CASO.it